

APPROVATO CON DELIBERA D.
CONSIGLIO COMUNALE N. 51 del 07/07/1997

Comune di S. Giovanni La Punta
Provincia di Catania
Assessorato Servizi Sociali

REGOLAMENTO

PARTE I

CONCESSIONE BENEFICI A CARATTERE PATRIMONIALE E ASSISTENZA ECONOMICA
AI CITTADINI

PARTE II

CONCESSIONI BENEFICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI

Approvato con delibera consiliare n. ____ del _____

Discontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo il _____ n. _____

Pubblicato all'albo pretorio dal _____ al _____

Entrato in vigore il _____

Addi _____

Il Segretario Comunale

Indice

1.0 Premessa.....

PARTE I

CONCESSIONE BENEFICI A CARATTERE PATRIMONIALE ED ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI

2.0	Art. 1 - Assistenza.....	pag. 3
3.0	Art. 2 - Destinatari all'assistenza economica.....	pag. 3
4.0	Art. 3 - Metodologia ed intervento e minimo vitale.....	pag. 4
5.0	Art. 4 - Valutazione.....	pag. 4
6.0	Art. 5 - Assistenza continuativa.....	pag. 5
7.0	Art. 6 - Assistenza economica temporanea.....	pag. 6
8.0	Art. 7 - Assistenza economica straordinaria.....	pag. 7
9.0	Art. 8 - Assistenza economica in favore delle madri nubili.....	pag. 9
10.0	Art. 9 - Assistenza economica post penitenziaria.....	pag. 9
11.0	Art. 10 - Assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e delle vittime del delitto.....	pag. 9
12.0	Art. 11 - Assegno personale in caso di preaffidamento o di dimissioni di minori anziani ed inabili già ricoverati.....	pag. 10
13.0	Art. 12 - Prestazioni in favore della famiglia interventi in favore di: gestanti - puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e di abbandono.....	pag. 10 <
14.0	Art. 13 - Assistenza economica ai cittadini e stranieri non residenti.....	pag. 10
15.0	Art. 14 - Prestazione economica a soggetti di cui agli enti soppressi D.P.R. n. 245 del 13/1/1985.....	pag. 11
16.0	Art. 15 - Servizi integrativi o alternativi all'intervento economico.....	pag. 11 X
17.0	Art. 16 - Obbligati per legge ad adozione di rivalsa.....	pag. 11
18.0	Art. 17 - Destinazione risorse finanziarie.....	pag. 11
19.0	Art. 18 - Motivi di esclusione.....	pag. 12
20.0	Art. 19 - Istanze.....	pag. 12
21.0	Art. 20 - Documentazione.....	pag. 12
22.0	Art. 21 - Istruttoria della domanda.....	pag. 13
23.0	Art. 22 - Termine dell'istruttoria.....	pag. 13
24.0	Art. 23 - Norme di rinvio.....	pag. 14
25.0	Art. 24 - Incompatibilità tra assistenza economica e assistenza domiciliare ed altri benefici.....	pag. 14
26.0	Art. 25 - Organizzazione.....	pag. 14
27.0	Art. 26 - Approvazione elenco beneficiari.....	pag. 15
28.0	Art. 27 - Quantificazione.....	pag. 15
29.0	Art. 28 - Pubblicità.....	pag. 15
30.0	Art. 29 - Vigilanza.....	pag. 15
31.0	Art. 30 - Disposizioni finali.....	pag. 16
32.0	Art. 31 - Entrata in vigore.....	pag. 16
33.0	Codice civile art. 2222.....	pag. 17

PARTE II

CONCESSIONE BENEFICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI

33.0 Art. 1 - Destinatari.....	pag.18
34.0 Art. 2 - Accesso ai finanziamenti.....	pag.18
35.0 Art. 3 - Tipo di contributi che possono essere elargiti.....	pag.18
36.0 Art. 4 - Modalità e tempi di presentazione della domanda.....	pag.18
37.0 Art. 5 - Documenti da allegare alla domanda.....	pag.19
38.0 Art. 6 - Istruttoria e criteri di precedenza.....	pag.19
39.0 Art. 7 - Rendiconto.....	pag.19
40.0 Art. 8 - Misura del contributo.....	pag.20
41.0 Art. 9 - Esito.....	pag.20

PREMESSA

Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga il servizio di assistenza economica, nei limiti di appositi stanziamenti in bilancio.

Tale servizio assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

L'Assistenza Economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve essere, quindi attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile e fruibile una vera e propria rete di altri servizi socio-assistenziali attraverso i quali mettere nelle migliori condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà individuando per lui sbocchi e vie d'uscita.

Inoltre il Comune s'impegna a concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad enti pubblici e privati, ad organizzazioni ed associazioni di volontariato, per l'espletamento di attività che riguardano il Settore di Solidarietà sociale.

stenute e
rte di pi
icamento

a misura
realizzazio:
deguatam
dell'eroga
realizzazio

Le doman
dei Serviz
Solo gli E
loro doma
della Reg

PARTE I - CONCESSIONE BENEFICI A CARATTERE PATRIMONIALE E ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI.

ART. 1 - ASSISTENZA -

Ogni anno il Consiglio Comunale provvede a ripartire la somma stanziata in bilancio per l'assistenza economica, in base alle varie forme di intervento.

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

L'Assistenza si articola in:

- a) assistenza continuativa con l'erogazione mensile di un contributo;
- b) assistenza temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a tre mesi;
- c) assistenza straordinaria con l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dalla Amministrazione ai sensi del presente regolamento non hanno diritto di continuità per gli anni successivi.

ART. 2- DESTINATARI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA -

- a) Assistenza a persone o nuclei che vivono in condizioni disagiate e con patologie accertate.
- b) Assistenza alle famiglie dei detenuti e alle vittime del delitto;
- c) Assistenza post-penitenziaria (per un massimo di mesi tre) atta ad aiutare l'individuo al reinserimento nella vita sociale;
- d) Assistenza alle gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e di abbandono;
- e) Assistenza economica in favore delle madri nubili;
- f) Assegni personali in caso di pre-affidamento adottivo, affido familiare o in consegna di dimissioni di minori, anziani ed inabili già ricoverati;
- g) Assistenza economica a soggetti di cui agli Enti soppressi D. P. R. n.245 del 13 marzo 1985;
- h) Servizi integrativi o alternativi dell'intervento economico.

ART. 3 - METOLOGIA ED INTERVENTO E MINIMO VITALE -

Dalle analisi più diffuse si è rilevata che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- Alimentazione;
- Abbigliamento;
- Governo della casa;
- Vita di relazione;
- Spese sanitarie;
- Affitto dell'alloggio.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto elencata tabella:

persona singola	100% della quota base mensile
capo famiglia	75% della quota base mensile
secondo componente	40% della quota base mensile
ogni altro componente	15% della quota base mensile

Per quota base mensile del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie ad eccezione dell'affitto si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata secondo indici ISTAT

Per quanto concerne le spese del canone di locazione per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate assestanti e riferite in via generale alle norme in vigore per l'equo canone.

La quota parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone e l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni o interventi ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 497.

ART. 4 - VALUTAZIONE -

Definito il minimo vitale ed in presenza di stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze.

poter stabilire il fabbisogno assistenziale, degli utenti, gli operatori del Servizio Assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o nuclei familiari. Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare determinante ogni ma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro accertare altri interventi assistenziali.

fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato del reddito, delle prestazioni assistenziali, delle rendite di qualsiasi genere tranne l'indennità di accompagnamento e, dall'altro, il minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un fabbisogno aggiuntivo di assistenza.

concorre alla determinazione dello stato di bisogno del richiedente anche ai fini di un'eventuale graduatoria degli aventi diritto in rapporto alle disponibilità del bilancio, la valutazione dei seguenti adici in aggiunta a quelli derivanti dal reddito complessivo del nucleo familiare:

-) carico familiare e condizioni psico-fisiche dei suoi componenti;
-) abitazione;
-) situazione personale del richiedente;
-) tenore di vita
-) titolarità di beni immobili e mobili.

Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica, chi sia proprietario di beni immobili, che abbiano un reddito annuale pari o superiore al milione, fatta eccezione per la casa di abitazione.

ART. 5 - ASSISTENZA CONTINUATIVA -

Per assistenza continuativa s'intende l'erogazione di un contributo mensile pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale, maggiorata di quota parte del canone di locazione di un alloggio e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda. Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definitiva, nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei avuto riguardo al reddito familiare ai fini dell'IRPEF.

Assistenza in forma continuativa è concessa per un periodo non superiore a 12 mesi con revisione emestrale, ai cittadini residenti da oltre un anno nel comune, sempre che per qualsiasi causa si trovino in condizioni di disagio tali da non potere soddisfare esigenze fondamentali di vita individuali e familiari e non sussistono almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

-) Reddito superiore al minimo vitale;
-) presenza di persone tenute agli alimenti;

rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
la proprietà di beni immobili tenuto conto della loro commerciabilità;



stenute e nel
rte di più d
icamento per

ART. 6 - ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA -

L'assistenza economica ordinaria a carattere temporaneo può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- a) residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
- b) reddito complessivo da nucleo familiare pari o inferiore al doppio del minimo vitale;
- c) perdita improvvisa della fonte di guadagno;
- d) iscrizione nelle liste di collocamento.

la misura de
alizzazione
leguament
ell'erogazio
alizzazione

Essa consiste in un'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi 3. L'entità del contributo mensile è commisurata alla eccezionalità dell'evento, non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione contingente.

le domande
dei Servizi S
solo gli En
oro doman
nella Regio

L'assistente sociale a cui viene affidata la valutazione esamina la situazione socio-economica del richiedente e della sua famiglia e formula il piano di intervento che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della situazione di temporaneo bisogno economico. L'assistente sociale potrà proporre al richiedente il possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità, organizzata dall'Amministrazione comunale.

Tali eventuali incarichi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera a i sensi dell'Art. 2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette

V.A. ✕

L'Assistenza economica temporanea non può essere prestata nei confronti di chi non ha risposto alle chiamate al lavoro da parte dell'Ufficio di Collocamento o oppone rifiuto ~~inmotivato~~ alle proposte formulate dall'assistente sociale. // *banca*

durante il corso dell'anno qualora la risorsa finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare le richieste, prima dell'adozione del provvedimento definitivo, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata degli importi da corrispondere.

suddetto provvedimento viene comunicato per iscritto al richiedente entro cinque giorni dalla sua emanazione, ai sensi dell'ART.3 della L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA -

L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione eccezionale. Tale intervento è compatibile con l'assistenza economica ordinaria.

L'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza nel territorio cittadino -
- reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al "minimo vitale" -
- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare -

Il contributo straordinario può essere richiesto per:

- interventi sanitari fuori dal territorio regionale secondo attestazione della U. S. L. o delle Cliniche Universitarie (in tal caso il reddito complessivo del nucleo familiare può essere pari o inferiore al doppio del "minimo vitale") -
- l'acquisto di farmaci o presidi sanitari, e l'effettuazione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazione della U. S. L., salvo per i casi di esenzione previste dalla normativa vigente -
- interventi inderogabili della propria abitazione a causa di eventi catastrofici (es. incendi) -

Il contributo straordinario può essere, finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento formulato dal Servizio Sociale Professionale del Comune, che motivi la necessità (es. progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento lavorativo, all'inserimento in Comunità terapeutiche, all'integrazione sociale dei soggetti marginali, al sostegno di nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione o per la nascita di un figlio in famiglie numerose).

La presentazione delle istanze per l'assistenza economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno.

L'istanza dovrà contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno, mediante preventivo della spesa ad eccezione del punto 3c.

In quest'ultimo caso l'istanza dovrà essere inoltrata entro tre mesi dal verificarsi dell'evento e la liquidazione avverrà a presentazione di fattura.

l'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

l'aver beneficiato durante il corso dell'anno di assistenza economica straordinaria non esclude la possibilità di reiterare la domanda per altro grave e comprovato motivo.

durante il corso dell'anno, qualora la risorsa finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare le richieste, nell'adozione del provvedimento verrà data priorità ai contributi ritenuti dal Servizio sociale professionale del Comune, urgenti e in subordine all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

la richiesta di assistenza economica straordinaria sarà esitata negativamente nel caso in cui l'importo da corrispondere sia inferiore a un terzo della quota base, di cui all'Art. 2, comma 4.

l'entità del contributo non potrà superare l'importo corrispondente a cinque volte la quota base, di cui all'Art. 2, comma 4.

limitatamente alle richieste di contributo per interventi sanitari fuori Comune, nei casi di estrema urgenza attestata dalla U. S. L. o dalle Cliniche Universitarie, le domande sono inoltrate direttamente al Servizio di assistenza economica. Il Responsabile del servizio entro tre giorni, provvede alla predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre alla G. M. e ne dà contestuale comunicazione per iscritto al richiedente, ai sensi dell'Art. 3 della L. R. 10 / 91 e successive modifiche ed integrazioni.

il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro sessanta giorni dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta ed è tenuto alla restituzione totale se la stessa non corrisponde a quanto richiesto o parziale se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata.

sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

-) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdita di attrezzature o strumenti di lavoro;
-) morte di un componente il nucleo familiare;
-) stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di assistenza economica temporanea;
-) intervento ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravità ed a seguito di comunicazione certificazione medica che attesti la necessità di ricoveri a presidi sanitari fuori dal territorio regionale, purchè non ammessi a contemporanei contributi dell'Autorità Sanitaria;
- ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

ART. 8 ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DELLE MADRI NUBILI -

nei confronti dei minori illegittimi ed esposti all'abbandono, riconosciuti dalla sola madre, che provvede da sola al loro mantenimento (legge 8 maggio 1927, n. 798) il cui onere di assistenza è posto a carico del Comune ai sensi dell'art. 12, 11 comma, della L. R. n. 33 / 91, l'Amministrazione comunale assegna su istanza di parte un sussidio mensile.

Per reddito inferiore alla misura del minimo vitale viene erogato il trattamento economico più favorevole tra l'entità del sussidio come sopra determinato e l'adeguato al minimo vitale .

I benefici di cui ai commi precedenti cessano al venir meno della condizione di madre nubile per matrimonio, riconoscimento del padre naturale, ovvero per convivenza di fatto con congiunti od altri soggetti titolari di reddito eccedenti al limite di esenzione fiscale.

ART. 9 - ASSISTENZA ECONOMICA POST PENITENZIARIA -

In favore di soggetti bisognosi dimessi dal carcere a seguito di condanna passata in giudicato o soggetto a provvedimento di custodia cautelare eccedente 30 gg. , su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali, è concessa l'assistenza economica temporanea sino a mesi 6 (sei) mediante l'erogazione di un assegno di £ 250.000 mensile, ciò al fine di ridurre i rischi di emarginazione e di ricaduta in attività malavitosa. Qualora il reddito del nucleo familiare di appartenenza del soggetto interessato non superi il limite del minimo vitale è necessario assegnare il trattamento più favorevole tra il sussidio mensile come sopra determinato e l'adeguamento al minimo vitale nella previsione di cui all' art . 4.

ART. 10 - ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI E DELLE VITTIME DEL DELITTO -

In favore delle famiglie bisognose dei detenuti è concessa su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali assistenza economica temporanea e / o continuativa mediante un'erogazione dell'assegno mensile nelle previsioni di cui agli art. precedenti ove per effetto della carcerazione siano venute meno le condizioni di assistenza per l'intero nucleo familiare.

Al computo del reddito complessivo della famiglia di appartenenza non vanno, tuttavia, ricompresi i eventuali salari per attività lavorativa prestata all'interno dell'Istituto di Pena .

per le famiglie vittime del delitto a seguito di evento criminoso che ha colpito uno o più componenti, l'Amministrazione Comunale dispone su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali l'assegnazione di un sussidio straordinario nella misura prevista dall'art.7.

Ove il medesimo nucleo goda di un reddito familiare non eccedente il doppio del minimo vitale al medesimo nucleo è concesso per il periodo massimo di un anno un sussidio mensile entro i limiti del minimo vitale.

ART. 11 - ASSEGNO PERSONALE IN CASO DI PREAFFIDAMENTO O DI DIMISSIONI DI MINORI ANZIANI ED INABILI GIA' RICOVERATI .

Allo scopo di agevolare l'ingresso dei minori nelle famiglie o di preaffidamento adottivo , ovvero il rientro nel nucleo familiare naturale dei soggetti istituzionalizzati, su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali, l'Amministrazione Comunale può assegnare per un periodo di mesi tre, rinnovabili per un massimo di ulteriori tre mesi, un assegno mensile pari al 50% della misura della retta corrisposta agli Istituti di ricovero detratta la eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente.

ART. 12 - PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA INTERVENTI IN FAVORE DI: GESTANTI - PUERPERE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO .

Sono altresì, soggetti ad assistenza con le prestazioni di cui al presente Regolamento le gestanti, le puerpere o i nuclei in condizioni di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse, fisiche o economiche nel quadro di un'ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra è richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo, ovvero uno stato di salute fisica o psichica da giustificare le necessità della prestazione.

ART. 13 - ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI E STRANIERI NON RESIDENTI

In favore di cittadini e di stranieri non residenti nel territorio del Comune che si trovino in una situazione di bisogno, può essere concessa una prestazione economica "una tantum" di carattere urgente nella misura massima di cui al minimo vitale.

La suddetta concessione in favore di cittadini non residenti può essere disposta previo accordo con il Comune di residenza. Gli stranieri appartenenti a paesi extracomunitari devono essere muniti, oltre

be di documento di riconoscimento, anche del visto rilasciato dalle competenti Autorità Consolari, nonché del nullaosta provvisorio della competente Autorità Provinciale di P.S., a norma dell'art. 8 della legge 30/12/1986, n. 493, ovvero di certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.

ART. 14 - PRESTAZIONE ECONOMICA A SOGGETTI DI CUI AGLI ENTI SOPPRESSI D.P.R. n. 245 DEL 13/01/1985

Per le prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui agli Enti soppressi ex D.P.R. n. 245/85, valgono i criteri e le modalità di intervento indicate all'art. 1 del presente regolamento, essendo ormai unico il fondo ex art. 44 L.R. 22/86.

ART. 15 - SERVIZI INTEGRATIVI O ALTERNATIVI ALL'INTERVENTO ECONOMICO

Qualora si ravvisi la necessità o l'opportunità, sempre su indicazione del Servizio Sociale, possono essere erogati servizi integrativi o alternativi all'interno economico (ricovero di congiunti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, assistenza in natura ecc.) idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare.

ART. 16 - OBBLIGATI PER LEGGE AD AZIONI DI RIVALSA

Gli obbligati per legge di cui all'art. 433 del C.C. il cui reddito familiare è superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, sono tenuti a rimborsare totalmente o parzialmente le spese sostenute per gli interventi socio assistenziali di cui al presente Regolamento.

Per quanto attiene l'entità del rimborso, le modalità, i criteri e l'ambito di applicazione dell'azione di rivalsa, che il Comune è tenuto ad attivare nei confronti degli obbligati per legge, si applicano le disposizioni legislative in materia (Art. 75/80 legge 6972 del 17/07/80 e successive modifiche e integrazioni art. 68 L.R. n. 22 del 09/05/86) nonché i criteri del D.A. n. 76 dell'11/03/87 e nella circolare n.7 prot. 831 del 14/06/1988 dell'Assessorato Regionale EE.LL.

ART. 17 - DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Per l'attuazione degli orientamenti desumibili dalla direttiva contenuta nel Regolamento - tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P.R. 57/87 del 09/04/87 le risorse finanziarie che l'Amministrazione Comunale destina all'assistenza economica, sono utilizzate prioritariamente per la corrispondenza del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito.

Nei limiti dei fondi disponibili possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale fino alla concorrenza del minimo in parola.

ART. 18 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione dall'ottenere i benefici:

- a) Reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili tenendo conto della loro commerciabilità.

ART 19 - ISTANZE

Le domande per ottenere l'assistenza economica continuativa indirizzate al Sindaco in carta semplice devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'ufficio. Esse devono contenere le notizie richieste ed integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare sugli aventi obbligo per legge agli alimenti di cui al titolo XIII del Codice Civile e sull'importo dell'eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altro assegno o indennità.

ART. 20 - DOCUMENTAZIONE

L'istanza per ottenere il beneficio dell'assistenza economica deve essere correlata dalla seguente documentazione in carta semplice:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di residenza (per casi particolari es. ex Enaoli potranno essere chiesti altri documenti anagrafici);
- c) busta paga, libretto certificato di pensione;
- d) fotocopia del modello 101 o 740 o dichiarazione di presentazione del mod. 101 (acquisita dal competente ufficio);
- e) certificato storico di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro e disoccupati;
- f) altri documenti particolari (codice fiscale, certificati medici, fatture, preventivi di spesa, ecc.);
- g) copia contratto affitto della casa di abitazione.

tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in originale, ad eccezione del modello 740, vero presentata la fotocopia unicamente all'originale che sarà restituita all'utente.

ificazione anagrafica potrà essere richiesta direttamente tramite l'ufficio. Ogni richiedente inoltre presentare apposita dichiarazione circa l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti (art. del Codice Civile e le loro condizioni economiche).

I. 21 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

domande pervenute vengono esaminate in ordine cronologico, sulla base delle dichiarazione rite dal richiedente e dalla documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi d'integrazione o di confronto. Il responsabile dell'istruttoria, verificati i requisiti formali di legittimità, qualora l'istanza non risulti completa, richiede la certificazione mancante con comunicazione immediata al richiedente, il quale entro e non oltre 15 gg dalla ricezione della richiesta, dovrà provvedere a tale integrazione. La richiesta di integrazione non interrompe l'iter procedurale. La mancata integrazione dell'istanza prima dell'adozione del provvedimento finale, comporterà comunque, l'esclusione dal beneficio.

Effettuata la verifica della comunicazione, si procede all'accertamento della situazione socio-economica della richiedente. Tale accertamento può essere diretto e/o indiretto.

L'accertamento diretto consiste in visite domiciliari effettuate dall'Assistente Sociale del Comune.

L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica patrimoniale della richiedente e dei parenti, tali elementi possono rilevarsi attraverso accertamenti particolari sui redditi a mezzo del VV.UU. , accesso agli uffici finanziari, richiesta al Comune di origine del richiedente di effettuare accertamenti sul possesso di redditi immobiliari, sul reddito dei parenti tenuti agli alimenti, ecc.

L'accertamento indiretto va reiterato nel caso in cui risultino elementi di contraddizioni tra la documentazione prodotta e la condizione socio economica quale si rileva dal tenore di vita del nucleo familiare, come verificato dalla visita domiciliare.

ART. 22 - TERMINE DELL'ISTRUTTORIA

La pratica di richiesta di assistenza economica dovrà essere istruita nel più breve termine possibile che di norma non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione dell'istanza.

L'istruttoria su proposta del servizio sociale si conclude con la definizione del tipo di assistenza da concedere e della sua entità ovvero con la non ammissione al beneficio per mancanza di requisiti.

Con apposita deliberazione della Giunta Municipale saranno stabiliti, in base ai criteri fissati dal presente regolamento e sempre su proposta del Servizio Sociale, l'entità del contributo e nel caso di assistenza continuativa e temporanea, la sua decorrenza e durata.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Alla determinazione del minimo vitale si provvede con le modalità stabilite dall'art.3 del presente Regolamento. Integrazioni e modifiche al criterio sopra indicato devono intendersi recepite pure in assenza di formale atto recettivo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 24 - INCOMPATIBILITA' TRA ASSISTENZA ECONOMICA, ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALTRE

L'assistenza economica continuativa o temporanea di norma non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare, dell'attività integrativa, dei soggiorni, dell'attività igienico personale ecc.

Eccezionalmente il beneficiario delle suddette assistenze, può esprimere opzione per l'assistenza economica in alternativa alle suddette assistenze stesse, e se il Servizio Sociale è di uguale avviso la Giunta Municipale ammette i soggetti in parola all'assistenza economica, includendoli tra quelli che hanno titolo per fruirla prioritariamente.

ART. 25 - ORGANIZZAZIONE

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il Servizio di Assistenza Economica risulta articolato in diversi momenti ed aspetti:

- rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta ed attuazione dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Resta inteso che spettano all'Assistente Sociale le funzioni valutative e prospettive all'unità amministrativa quelle di attuazione.

Per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Economica gli operatori addetti svolgeranno funzioni di segreteria amministrativa, di accertamento degli assistiti, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentano una certificazione del lavoro ed una maggiore rapidità di esecuzione.

L'intervento di Assistenza Economica nelle fasi istruttorie, accertamento, valutazione e proposta, saranno svolte dall'ufficio di Servizio Sociale che si avvarrà della collaborazione dei VV.UU.

Il Servizio Sociale presieduto dal dirigente responsabile del servizio stesso quantificherà le somme da erogare o la individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto dell'eventuale richiesta delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'Amministrazione e delle disponibilità finanziarie.

ART. 26 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI

La Giunta Municipale approva l'elenco degli aventi diritto e dell'ammontare del contributo a conclusione dell'iter istruttorio e comunque non oltre 15 gg dalla proposta dell'ufficio di Servizio Sociale.

ART. 27 - QUANTIFICAZIONE

I sussidi, come prima determinati, possono essere proporzionalmente ridotti con deliberazione di Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri presenti, fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio. Ciò qualora dell'approvazione delle previste misure comporti una spesa eccedente le disponibilità, avuto riguardo all'entità dell'utenza avente requisiti per l'ammissione all'assistenza economica.

ART. 28 - PUBBLICITA'

In applicazione della L.R. n. 10791. L'Amministrazione Comunale provvederà nelle forme ritenute più idonee a dare pubblicità al presente regolamento ai modelli ed ai termini di presentazione delle istanze, all'elenco annuale dei beneficiari della assistenza economica ed all'entità dei sussidi concessi.

ART. 29 - VIGILANZA

L'ufficio di Servizio Sociale sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici e, in caso di assistenza continuativa ne riferisce trimestralmente alla Giunta Municipale. L'ufficio accerterà nel contempo se vi sono congiunti obbligati a presentare alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del Codice Civile.

In caso di indigenza anche degli obbligati il Comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari; in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti ed a rivalsa parziale o totale di quanto erogato. Qualora la Giunta Municipale nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti in tutto o in parte dalla proposta dell'ufficio di Servizio Sociale dovrà motivare i relativi atti deliberativi. Alla fine di ogni anno il responsabile del Servizio Sociale presenterà una relazione sulla condizione del servizio sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.

E' causa di revoca del servizio il rifiuto del richiedente di fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti dall'ufficio di Servizio Sociale, nonché di fornire informazioni false o contrastanti con quanto dichiarato nell'istanza.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate le disposizioni in materia comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di legge, quelle del vigente Ordinamento EE.LL., e del Regolamento - tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P. n. 57 del 9/4/87 ed al decreto regionale EE.LL. n.76 dell'11/3/87 le successive modifiche e le nuove disposizioni in materia si devono intendere recepite dal presente Regolamento.

Con l'entrata in vigore del Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che con lo stesso contrastano.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento ai sensi del II° comma dell'art.197 del vigente Ordinamento EE.LL. verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo del CO.RE.CO., all'albo pretorio del Comune per 15 gg consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [2425].

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione [trans. 200].

2218. Bollatura e vidimazione facoltative. - L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati negli articoli 2215 e 2216 gli altri libri da lui tenuti [2710].

2219. Tenuta della contabilità. - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [2710] (1).

(1) Cfr. art. 44 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette, e 22 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

2220. Conservazione delle scritture contabili. - Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione [2312⁴] (1).

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i tele-

grammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

(1) Cfr. art. 44 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e 22² d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

§ 3

Dell'insolvenza.

2221. Fallimento e concordato preventivo. - Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [2195], esclusi gli enti pubblici [2201] e i piccoli imprenditori [2083], sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento o del concordato preventivo (1), salve le disposizioni delle leggi speciali (2).

(1) V. art. 5 e 160 l. fall.

(2) V. art. 2 l. fall. V. altresì d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, riportata in *Appendice*.

TITOLO III

Del lavoro autonomo.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

2222. Contratto d'opera. - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655 ss.].

2223. Prestazione della materia. - Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita

PARTE II - CONCESSIONE BENEFICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI

ART. 1 - DESTINATARI

Sono destinatari dei benefici economici gli Enti , le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato, formalmente costituite, che per il proprio statuto svolgono attività socio-assistenziali , socio-sanitarie e solidarietà sociale , senza scopo di lucro e che concorrono al conseguimento dei fini e dei programmi previsti dalla Pubblica Amministrazione .

ART. 2 - ACCESSO A FINANZIAMENTI

- a) Per l'accesso ai contributi di cui alla L.R. 22 / 86 gli Enti di cui al precedente articolo devono risultare iscritti al Registro Generale Regionale dell'organizzazione di volontariato ai sensi della L.R. 7 giugno 94 n. 22 (norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato)
Gli Enti non iscritti e che non hanno presentato domanda di iscrizione , non possono accedere ai contributi di cui alla citata L.R. 22 / 86.
- b) le associazioni di volontariato , oltre ai contributi previsti per la L.R. 22 / 86, possono anche usufruire di contributi o del patrocinio con fondi del bilancio comunale per gli scopi previsti dal loro statuto (ai sensi dell'art. 9 della L.R. 22 / 94);
- c) Gli Enti , le associazioni Religiose i gruppi ecc, fermi restando i requisiti dall'art.1 del seguente regolamento, non iscritti e non richiedenti l'iscrizione al Registro Generale Regionale delle organizzazioni di volontariato, possono usufruire di contributi o di patrocinio con fondi del bilancio comunale per l'espletamento di attività socio-assistenziali, socio-sanitaria e solidarietà sociale rivolta alla collettività dei cittadini e non all'esclusivo interesse dei soci ed aderenti
Gli stessi debbono risultare costituiti ed avere svolto le attività richieste da almeno un anno dalla data della domanda dei contributi

ART. 3 - TIPI DI CONTRIBUTI CHE POSSONO ESSERE ELARGITI

- a) contributo ordinario (per gli oneri relativi alle spese strettamente connesse all'attività da espletare)
- b) contributo straordinario (per acquisto di strutture , attrezzature ed per la promozione e lo sviluppo del volontariato) nei settori : socio-assistenziali , socio- sanitari e solidarietà sociale

ART. 4 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande sottoscritte dai legali rappresentanti degli Enti, dirette al Sindaco, dovranno pervenire , tramite il protocollo generale, per:

a) Contributo ordinario

non oltre il 31 ottobre di ogni anno , ai fini della programmazione delle attività per l'anno successivo;

b) Contributo Straordinario

In qualsiasi periodo dell'anno, pero almeno 30 giorni prima dell'iniziativa da realizzare

ART. 5 -DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- a) Certificato o copia autenticata di iscrizione al Registro Generale Regionale delle organizzazioni di volontariato;
- b) Atto costitutivo ,Statuto e regolamento dell'associazione in copia autenticata ;
- c) Elenco soci ;
- d) Certificato di dichiarazione sostitutiva antimafia rilasciata dal presidente dell'Ente e valida per il consiglio direttivo ;
- e) dichiarazione delle possibili fonti di finanziamento (altri enti pubblici, quote soci , ecc.);
- f) Preventivo analitico delle spese ;
- g) Relazione sull'attività svolta nel territorio dell'associazione e sull'attività che intende svolgere

ART. 6 - ISTRUTTORIA E CRITERI DI PRECEDENZA

Hanno la precedenza le istituzioni che per proprio statuto operano indiscriminatamente in tutti i campi , ove è richiesta l'umana solidarietà , in particolare favore di :

- minori ;
- anziani soli o in difficoltà ;
- malati e sofferenti ;
- portatori di handicap;
- tossicodipendenti ;
- carcerati ;
- altri.

La richiesta di Enti che svolgono attività di prevenzione a favore della natura , dell'ambiente dell'arte, delle tradizioni culturali, della salute, dello sport, ecc., possono essere prese in considerazione nell'ambito delle specifiche competenze dell'Assessorato ed eventualmente , in concorso , con altri Assessorati ed uffici Comunali.

ART. 7 - RENDICONTO

a) Contributo ordinario

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Enti dovranno completare la documentazione producendo relazione delle attività svolte a rendiconto, debitamente approvato dagli organi competenti statutari , analitico alle spese , con fatture e / o pezzi giustificative delle entrate, a qualsiasi titolo , riferite al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) Contributo Straordinario

Entro 60 giorni dell'effettivo introito del contributo erogato , gli Enti dovranno presentare dettagliata relazione in ordine all'iniziativa svolta accompagnata da documentazione giustificativa delle spese

sostenute e nel caso di acquisto di strutture o attrezzature necessita una valutazione delle offerte da parte di più ditte dettagliatamente specificate ed inoltre il contributo deve essere impiegato unicamente per la realizzazione del piano di spesa ammesso a finanziamento.

ART. 8 - MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura del contributo non potrà superare l'80 % della spesa sostenuta esclusivamente per la realizzazione delle attività e progetti approvati , mentre il rimborso delle spese sostenute adeguatamente documentate , potrà essere totale.

Nell'erogazione del contributo si terrà conto , di eventuali altre fonti di finanziamento per la realizzazione totale o parziale della stessa attività

ART. 9 - ESITO

Le domande con le relative richieste , complete di documentazione , saranno esaminate dall'Ufficio dei Servizi Sociali , che, con parere motivato, ne proporrà , l'accoglimento o meno.

Solo gli Enti interessati al contributo ai sensi della L.R. 22 / 86 , saranno informati dell'esito della loro domanda entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana.